

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 860-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 21 marzo 1973*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati,
nella seduta del 30 maggio 1973 (V. Stampato n. 1921)*

d'iniziativa del senatore MURMURA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 giugno 1973*

**Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V,
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordina-
mento della professione di avvocato e di procuratore**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente ».